



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
MARSALA

TRIBUNALE DI
MARSALA

Via del Fante n. 50/A - 91025 Marsala (TP) -Italia

**PROTOCOLLO DEI PROFILI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELLE ATTIVITÀ DELLA
SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI DI IMPRESA**

Il Tribunale di Marsala e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala con il presente protocollo perseguono lo scopo di formalizzare e rendere omogenee le prassi degli uffici giudiziari sottoscrittori in materia di Crisi di Impresa.

Ferma restando l'autonomia interpretativa delle disposizioni in capo ai singoli magistrati, con la sottoscrizione del presente protocollo, le parti intendono perseguire le seguenti finalità istituzionali, nel solco della buona prassi organizzativa in materia già presente nei due uffici giudiziari:

- a) garantire la tempestiva emersione delle situazioni di insolvenza;
- b) incentivare l'imprenditore ad accedere alle procedure alternative al fallimento;
- c) garantire un flusso costante di informazioni tra i due uffici giudiziari per favorire la ragionevole durata degli affari trattati nonché l'efficacia e la speditezza dell'azione di contrasto alla criminalità economica e mafiosa;
- d) responsabilizzare tutti gli ausiliari e i professionisti che collaborano con i due uffici giudiziari per garantire una sinergia integrata delle competenze e degli adempimenti conseguenti;
- e) assicurare la preventiva conoscenza a tutti i soggetti, privati e pubblici, delle modalità di azione organizzativo-funzionale dell'ufficio fallimentare del Tribunale di Marsala e della Procura della Repubblica;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. La fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art. 7 L. Fall. e 38 CCII (codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza) dei giudici dei procedimenti civili al Pubblico Ministero e l'iniziativa del Pubblico Ministero.

Nel corso dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento ancora pendenti (art. 7, comma 1, n. 2, L. Fall.) e in quelli per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (ex art. 38, comma 2, CCII) il Tribunale valuta se alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento in particolare alla complessiva situazione economico

finanziaria che da essa si evince, la desistenza possa apprezzarsi come elemento² indicativo dell'insussistenza di una condizione di insolvenza, procedendo altrimenti alla segnalazione al Pubblico Ministero.

Al fine dell'adeguatezza di tale valutazione risulta essenziale l'acquisizione agli atti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata che l'impresa debitrice dovrebbe depositare ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. Fall., nonché delle informazioni su circostanze rilevanti in quanto attinenti ai tipici sintomi dell'insolvenza che normalmente non sono nella disponibilità del creditore ricorrente (e quindi normalmente non risultano dai documenti allegati al ricorso per la dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale), come l'esistenza di procedure esecutive promosse da altri creditori e di debiti scaduti di significativo ammontare verso l'Erario e gli Enti previdenziali.

Per questa ragione nel decreto di fissazione dell'udienza è sempre disposta la richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali, da comunicarsi con modalità telematica, e l'estrazione dai registri informatici della cancelleria dei dati relativi alle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi pendenti o comunque promosse negli ultimi due anni nei confronti dell'impresa debitrice.

2. Efficiente coordinamento tra adempimenti del curatore in ordine alla relazione ex art. 33 L.Fall./art. 130 CCII e svolgimento delle indagini.

Allo scopo di assicurare il tempestivo ed efficace svolgimento delle indagini nei casi in cui emergano profili di responsabilità penale nell'ambito delle procedure concorsuali e di preservare l'effettiva possibilità del curatore di costituirsi parte civile in relazione ai limiti temporali derivanti dalla disciplina sulla ragionevole durata del processo con riferimento ai procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale, si stabilisce che:

a) tramite esercizio dei poteri di vigilanza da parte dei giudici delegati sarà assicurato, in tutti i procedimenti pendenti, o da aprire ai sensi del CCII, che il deposito delle relazioni ex art. 33 L. Fall./130, comma 4, CCII avverrà di regola entro dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza e in ogni caso mai oltre il termine di diciotto mesi, e che esse saranno trasmesse con i relativi allegati, nel più breve tempo possibile o comunque entro quindici giorni da detto deposito, all'indirizzo cnr.procura.marsala@giustiziacert.it procura.marsala@giustizia.it;

b) verrà altresì assicurato, al fine di evitare la necessità di successive integrazioni con conseguente allungamento dei tempi delle indagini, che:

- tutti rapporti riepilogativi semestrali ex art. 33 L. Fall./130, comma 4, CCII saranno redatti con il contenuto minimo indicato nella circolare del 16 febbraio 2021 del Tribunale di Marsala, sezione civile;
- i riepilogativi semestrali ex art. 33 L. Fall./130, comma 4, CCII saranno redatti solo a seguito dell'acquisizione completa e dell'esame degli estratti conto relativi ai rapporti finanziari della società fallita o in liquidazione giudiziale previa, se occorrente, tempestiva richiesta dell'elenco dei rapporti finanziari alla Procura della Repubblica;
- ai fini della redazione dei rapporti riepilogativi semestrali ex art. 33 L. Fall./130, comma 4, CCII, i curatori effettueranno ogni approfondimento nelle loro possibilità volto a verificare l'esistenza di amministratori di fatto;

- nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, verrà inoltre assicurato che i commissari giudiziali comunichino effettivamente e tempestivamente alla Procura della Repubblica le circostanze che possano assumere rilievo ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali;

c) contestualmente all'assegnazione del procedimento relativo alla procedura concorsuale, il nome del pubblico ministero titolare potrà, di regola, essere comunicato, da parte della Procura della Repubblica al curatore o commissario giudiziale, che ne faccia richiesta;

3. Accesso al fascicolo fallimentare

Nell'attesa dell'operatività della Consolle del magistrato PM, al fine di facilitare l'accesso al fascicolo telematico da parte della Polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica per finalità investigative, la polizia giudiziaria potrà procedere:

d) tramite accesso del personale della polizia giudiziaria alla cancelleria fallimentare

ii) la polizia giudiziaria può richiedere l'accesso ai singoli atti del fascicolo fallimentare, inoltrando domanda di autorizzazione al Giudice delegato all'indirizzo PEC della cancelleria: fallimentare.tribunale.marsala@giustiziacert.it chiedendo che la documentazione venga inoltrata direttamente tramite la cancelleria o tramite il curatore fallimentare;

iii) la domanda di autorizzazione per l'accesso reca i seguenti dati: dati identificativi della procedura fallimentare (denominazione esatta del fallito, ragione sociale o denominazione sociale della società fallita); numero della procedura (se noto); curatore, e giudice delegato; atti per i quali si chiede l'accesso), il tutto con la precisazione se viene chiesto anche l'accesso ai relativi allegati del singolo atto; persona fisica responsabile della ricezione degli atti richiesti e indirizzo PEC degli atti al quale si chiede l'invio degli stessi; magistrato che ha delegato le indagini (allegando la delega);

iv) l'istanza di accesso viene posta in visione fra le istanze da evadere da parte della cancelleria, che dà comunicazione dell'autorizzazione ex art. 90 L. Fall. del giudice delegato alla polizia giudiziaria procedente (alla PEC indicata dalla stessa polizia giudiziaria) ed al curatore;

v) l'inoltro viene effettuato direttamente dalla cancelleria (o dal curatore) dopo aver ricevuto comunicazione dell'autorizzazione da parte del giudice delegato;

4. Durata del protocollo

Il protocollo avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Marsala, 20-11-2022

Il Presidente del Tribunale

Alessandra Camassa



Il Procuratore della Repubblica ff.

Calogero Piscitello

